

(N. 1511)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati
nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 2133)*

**d'iniziativa dei Deputati RESTA, CACCURI, DE CAPUA, CAPPUGI, LOZZA, MALAGU-
GINI, SECRETO, DE LAURO MATERA Anna, SCIORILLI BORRELLI, NATTA, MARAN-
GONE Vittorio, GAUDIOSO**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1956

Stabilità nell'incarico degli insegnanti non di ruolo degli istituti
e scuole secondarie statali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale in possesso del titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56, un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che, comunque, in detto anno abbiano prestato 7 mesi di servizio, conseguono la stabilità nell'insegnamento stesso ove riportino, in detto anno, una qualifica non inferiore a « valente ».

Gli insegnanti non di ruolo dei predetti istituti e scuole che, pur essendo sforniti del

titolo di abilitazione relativa all'insegnamento impartito, abbiano ottenuto un incarico per l'anno scolastico 1955-56 o che, comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio, conseguono parimenti la stabilità nell'insegnamento stesso, ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Art. 2.

Perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti di cui al secondo comma del precedente articolo, che non conseguano il titolo di abilitazione entro i termini della prima applicazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Non perdono la stabilità nell'insegnamento gli insegnanti in possesso di abilitazione parziale rispetto all'insegnamento impartito. Com-

patibilmente con le disponibilità di cattedre e, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, con precedenza sugli altri aspiranti, questi ultimi devono essere adibiti ad insegnamenti per i quali sia pienamente valido il titolo di abilitazione da loro posseduto.

Art. 3.

Agli insegnanti di cui all'articolo 1, nel caso che i posti da essi occupati siano trasformati o soppressi o vengano assegnati a professori di ruolo, si applicano le norme previste dall'articolo 3, commi 4° e 5°, della legge 19 marzo 1955, n. 160. Gli insegnanti eventualmente rimasti privi di posto sono utilizzati su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, per insegnamenti diversi anche in posti con orario non completo e in più di una scuola possibilmente fino al raggiungimento di 18 ore settimanali di servizio.

Qualora non sia possibile la forma di utilizzazione prevista nel comma precedente, e fino a quando ciò si verifichi, gli insegnanti di cui sopra potranno essere utilizzati nei corsi popolari di addestramento tipo C, istituiti con decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con modifiche con legge 16 aprile 1953, n. 326, o in posti di insegnamento eventualmente disponibili in altre provincie, o destinati temporaneamente ad incarichi nell'Amministrazione scolastica, secondo le modalità e nei termini che saranno stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il trattamento economico degli insegnanti che conseguano la stabilità nell'insegnamento è quello spettante, giusta le norme vigenti, agli insegnanti non di ruolo.

Art. 5.

I bandi di concorso a cattedre successivi all'entrata in vigore della presente legge comprenderanno tutti i posti che risultino disponibili, sia che si tratti di posti in organico, sia che si tratti di posti aventi requisiti necessari per essere compresi nell'organico.

In tali concorsi la metà dei posti, dedotte le aliquote di legge, sarà riservata agli insegnanti che hanno conseguito la stabilità nell'incarico e siano in possesso dell'abilitazione. Qualora il numero dei vincitori risulti inferiore al numero dei posti riservati, i posti non coperti saranno aggiunti al contingente non riservato.

Hanno diritto ai benefici di cui al precedente comma gli insegnanti idonei immessi nei ruoli ordinari ai sensi della legge 23 maggio 1956, n. 505, limitatamente alle classi di concorso per cui siano forniti di idoneità.

Art. 6.

Non possono usufruire dei benefici della presente legge gli insegnanti che abbiano cessato di appartenere ai ruoli per una delle cause per le quali non è consentita la riassunzione nei ruoli stessi.

Decadono dalla stabilità nell'incarico coloro per i quali sopravvengono motivi di inidoneità fisica o didattica o che incorrano in una delle sanzioni disciplinari di cui al numero 3°) e seguenti dell'articolo 16 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonché coloro che per due anni scolastici consecutivi riportino qualifiche inferiori a « valente ».

Art. 7.

Per gli insegnanti che conseguano la stabilità nell'incarico restano in vigore le norme della legge 19 marzo 1955, n. 160, sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Gli insegnanti non di ruolo dei Conservatori di musica, dei Licei artistici, degli Istituti e delle Scuole d'arte, che abbiano ottenuto nell'anno scolastico 1955-56 un incarico per almeno 7 mesi di servizio, conseguono, su domanda, la stabilità nell'incarico stesso presso il medesimo istituto alle condizioni che siano stati compresi in terne nei concorsi per la stessa materia o per materia affine negli istituti di istruzione artistica dello stesso grado o di grado superiore, oppure che abbiano prestato

servizio non di ruolo per l'insegnamento nella stessa materia o di materia affine nello stesso tipo di istituto o in istituti di grado superiore riportando sempre una qualifica non inferiore a « valente » per il tempo previsto dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Gli insegnanti di cui al presente articolo, nel caso che i posti da essi occupati non siano disponibili perchè soppressi o assegnati a professori di ruolo, sono, su domanda, utilizzati, nello stesso istituto finchè perdura tale indi-

sponibilità, con precedenza rispetto agli altri aspiranti, in posti di insegnamento di materie affini.

L'affinità fra le varie materie, prevista dal presente articolo, viene dichiarata dal Ministero della pubblica istruzione, su richiesta dei singoli Capi di istituto.

La stabilità dell'incarico nell'insegnamento delle materie letterarie e scientifiche è subordinata al possesso della laurea relativa all'insegnamento cui l'incarico si riferisce.